



Segreterie Regionali Emilia Romagna

Bologna, 3 aprile 2020

TT Trenitalia-Tper e OO.SS./RSU/RSA: sottoscritto l'accordo sul FONDO di SOSTEGNO al REDDITO

Ieri 2 aprile 2020 si è svolto l'esame congiunto in modalità di videoconferenza tra le OO.SS./RSU/RSA e TT, che conclude il percorso di applicazione del FONDO TPL a sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori della Società Trenitalia Tper. Viene utilizzato tale fondo a garanzia della riduzione o della sospensione parziale delle attività lavorative dovute all'emergenza COVID-19.

In apertura l'Azienda ci ha comunicato che in queste 3 settimane il trasporto pubblico regionale in Emilia Romagna ha subito un calo del servizio pari al 65%, con un taglio di Km/treno del 45%.

A CHI E' RIVOLTO: L'intesa sul Fondo TT interesserà 1196 lavoratori. I lavoratori che entreranno nel FONDO saranno quelli appartenenti ai settori di esercizio interessati a: VENDITA DIRETTA-ASSISTENZA-INFORMAZIONE, SERVIZI DI BORDO, SERVIZI DI CONDOTTA, MANOVRA TRENO, MANUTENZIONE CORRENTE, VERIFICA, STAFF-ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

COME FUNZIONA: Tutti i lavoratori che entreranno nel FONDO e tutti i lavoratori attualmente impiegati nelle attività di smart working (che NON entreranno a fare parte del fondo), saranno vincolati a sfogare le ferie arretrate (quelle maturate negli anni 2018 e 2019) in prima istanza, e poi (per chi ne avesse diritto) i 15 congedi parentali previsti dal Decreto "Cura Italia"

I lavoratori, in funzione delle loro figure professionali, che NON saranno a zero ore, presteranno la loro attività lavorativa in modo rotativo secondo il principio di equità

DATA DI PARTENZA: il fondo partirà dal 1 APRILE 2020

DURATA: avrà una durata massima di 9 settimane

SOSTEGNO AL REDDITO: verranno assicurate le massime garanzie da TT, anche per quanto concerne i congedi parentali previsti dal Decreto "Cura Italia", in analogia a quanto previsto per i lavoratori a cui è applicato il CCNL AF e FSI

SCADENZE: l'erogazione della prestazione verrà anticipata dall'azienda, secondo le normali scadenze di ciascun periodo di paga mensilmente previsto

TAVOLO DI MONITORAGGIO: previsto con cadenza settimanale o all'occorrenza

COMITATO AZIENDALE: oggi si è avviato il primo incontro previsto con il COMITATO, secondo il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro.

Verbale di esame congiunto

Il giorno 02.04.2020 si sono incontrate a mezzo call conference la Società Trenitalia Tper Scarl, le Segreterie Regionali Emilia Romagna delle sigle FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI/FNA, SLM FAST CONFSAI, OR.SA. FERROVIE e FAISA-CISAL, anche in rappresentanza delle Segreterie Regionali Lombardia, e le RSU/RSA, per l'espletamento dell'esame congiunto relativo alla particolare situazione aziendale determinata dall'emergenza nazionale Covid-19 e dalle conseguenti disposizioni governative, di cui al DPCM n. 11 marzo 2020 nonché al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, per le quali si è reso necessario far ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo bilaterale di solidarietà del trasporto pubblico.

Premesso che:

- l'Azienda opera nel settore del Trasporto Pubblico Locale e prevalentemente nell'area di produzione e commercializzazione del trasporto ferroviario di persone;
- in ragione della grave situazione epidemiologica, per evitare un grave squilibrio economico/finanziario, da cui sarebbe a rischio la stabilità stessa dell'Azienda e le prospettive di ripresa, allorquando sarà superata, auspicabilmente l'odierna congiuntura, si impone l'adozione di tempestivi provvedimenti che l'Azienda ha individuato e comunicato con lettera del 31.03.2020, alle rappresentanze sindacali, e consistenti nel ricorso all'attivazione del Fondo Bilaterale di Solidarietà del Trasporto pubblico di cui all'Accordo Nazionale 4.7.2018, recepito con D.M. n. 102661 del 5 febbraio 2019, e all'Accordo 23 maggio 2016;
- le motivazioni attengono alla diffusione del contagio da virus Covid-19 sul territorio nazionale e nell'area in cui viene svolto il servizio ed ai provvedimenti e restrizioni adottate dalle autorità governative, dalle misure urgenti volte a limitare la mobilità individuale di cui ai DPCM susseguitisi in materia di contenimento del rischio di diffusione del covid-19, che stanno generando una contrazione delle attività, rendendo non differibile la riduzione e/o sospensione temporanea di alcune di esse;
- più precisamente, la suddetta contrazione è resa necessaria ed urgente a causa:
 - ❖ della chiusura urgente e straordinaria delle scuole già decorsa dal 24 febbraio u.s.;
 - ❖ delle misure urgenti e straordinarie di riduzione del servizio via via adottate;
 - ❖ della conseguente riduzione dell'utenza circolante a bordo dei treni e della conseguente contrazione dei ricavi, anche da attività collaterali e complementari al trasporto ferroviario, in ragione della sfavorevole e contingente situazione di mercato inerente all'epidemia virologica Covid-19.
- nello specifico, l'Azienda, in ossequio alle disposizioni di cui ai Decreti d'urgenza susseguitisi ed alle indicazioni degli Enti competenti, al fine di ridurre in parte le ricadute sul servizio derivanti dalle cause sopraelencate anche evitando, nel limite del possibile, la presenza fisica sui luoghi di lavoro, ha privilegiato, per quanto sostenibile organizzativamente, per il personale indiretto il c.d. smart-working dalla propria residenza domiciliare, oltre che per tutto il personale lo smaltimento di ferie anni precedenti, permessi, congedi residui e degli istituti appositamente costituiti come il congedo parentale straordinario;
- ciononostante, appare del tutto evidente che l'organico del personale in forza risulta, allo stato, sovradimensionato rispetto all'attuale riduzione del servizio da erogare e delle correlate attività, comportando quindi che la produzione e il personale addetto non operino a pieno regime;

- il settore e la situazione particolarmente complessa di forte contrazione stanno determinando per l'Azienda un notevole disequilibrio economico e finanziario, con effetti che si riverbereranno anche nei prossimi mesi;
- le Parti considerano il ricorso al Fondo bilaterale di solidarietà quale strumento necessario al fine di salvaguardare l'occupazione a fronte dallo stato di crisi in atto presso l'Azienda.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) la premessa costituisce parte integrante del presente verbale.
- b) Le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio individuata in premessa, non imputabile alla Società né ai Lavoratori, ma dovuta all'emergenza Covid-19, ritengono necessario ricorrere al Fondo bilaterale di solidarietà, per un periodo massimo di 9 settimane anche non consecutive a decorrere dalla data del 01.04.2020.
- c) La causale per la quale si richiede il trattamento d'integrazione salariale è la seguente: "Emergenza Covid-19".
- d) l'Azienda inoltrerà, nei termini di legge, domanda d'accesso al Fondo bilaterale di solidarietà, all'INPS territorialmente competente, per l'erogazione dell'assegno ordinario di cui alle vigenti disposizioni di legge.
- e) Detta istanza interessa allo stato massimo n. 1196 lavoratori e lavoratrici, suddivisi nei processi di Vendita Diretta, Assistenza e Informazione, Servizi di Bordo, Manovra Treno, Servizi di Condotta, Manutenzione Corrente, Staff Attività Amministrative e Verifica, per l'intero periodo. Qualora si verificassero ulteriori riduzioni più stringenti l'Azienda informerà tempestivamente le OO.SS. e gli Enti competenti circa la variazione delle consistenze numeriche;
- f) Le OO.SS. richiedono, e l'Azienda si rende disponibile ad attuare, nella misura possibile in base alla fungibilità delle figure professionali presenti in Azienda e compatibilmente con le esigenze del servizio da svolgere, una distribuzione, equa e a rotazione settimanale o ove possibile giornaliera, dell'incidenza sul personale, dell'ammortizzatore sociale. A tale proposito le Parti si incontreranno periodicamente con cadenza settimanale e/o all'occorrenza.
- g) La programmazione dell'eventuale riduzione oraria potrà avvenire su base settimanale o giornaliera per le categorie di lavoratori che dovessero consentirne l'applicabilità. La riduzione dell'orario verrà distribuita in maniera equa tra i dipendenti secondo le esigenze delle strutture e la fungibilità del personale.
- h) L'erogazione della prestazione verrà anticipata dall'azienda, in favore dei lavoratori, alle normali scadenze di ciascun periodo di paga mensilmente prevista, con il meccanismo del conguaglio sui contributi INPS.
- i) Le Parti concordano altresì che qualora futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire alcuni istituti disciplinati dal presente accordo, si incontreranno in modalità call conference per riconsiderare i trattamenti previsti dalla presente intesa.
- j) Al personale, prima dell'effettivo utilizzo dello strumento di integrazione salariale citato nel presente accordo "Fondo bilaterale di solidarietà del Tpl", saranno fatte fruire le ferie non godute relative agli anni precedenti, dando priorità al personale con un quantitativo complessivo maggiore.
- k) I lavoratori riceveranno anticipatamente comunicazione individuale circa il collocamento in servizio effettivo, piuttosto che il godimento delle ferie pregresse o in assegno ordinario da ammortizzatori sociali.
- l) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di intesa, si fanno salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello

superiori e/ o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19, che qui si intendono recepite laddove funzionali a disciplinare la materia oggetto dell'accordo.

- m) Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno reciprocamente atto di aver esperito correttamente e compiutamente la procedura di comunicazione e consultazione sindacale come prevista dalla disciplina di legge e dall'Accordo Nazionale 23 maggio 2016 e s.m.i. che richiama quanto disposto dal D. Lgs. N.148/2015.



Resta inteso che la partecipazione all'esame congiunto, così come la sottoscrizione del presente verbale, di carattere meramente procedurale, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti, restando, pertanto, immutato l'attuale assetto relazionale vigente a livello aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trenitalia Tper Scrl


F. Catogol


Filt-CGIL

Fit-CISL




UILTrasporti



UGL Ferrovieri/FNA



SLM FAST Confasal


Roberto di Maio

OR.S.A. Ferrovie



FAISA-CISAI



RSU/RSA

